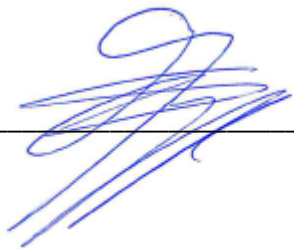


	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 1 di 36

Approvato da: E. MAGGIONI
 

Data 24/07/2024

Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Approvato
0	17/12/2023	Prima emissione	RQAS	DG
1	24/07/2024	Aggiornamento par. 5_Art. 24-bis in seguito ad introduzione L. 90/2024 – “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”	RQAS	DG

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 2 di 36

Sommario

- 1. **PREMESSA** 3
- 2. **SCOPO**..... 4
- 3. **DEFINIZIONI**..... 5
- 4. **INTRODUZIONE AL D.LGS. 24/2023** 8
 - 4.1 **SOGGETTI OBBLIGATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA** 8
 - 4.2 **OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI** 9
 - 4.3 **FORME E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE** 10
 - 4.3.1 **LA SEGNALAZIONE INTERNA**..... 10
 - 4.3.2 **SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC** 11
 - 4.3.3 **LA DIVULGAZIONE PUBBLICA** 12
 - 4.4 **GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE** 13
 - 4.4.1 **OBBLIGO DI TUTELA DI RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE** 14
 - 4.4.2 **MISURE DI SOSTEGNO** 15
 - 4.4.3 **LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**..... 15
 - 4.4.4 **DIVIETO DI RITORSIONI**..... 16
- 5. **GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO DI "MONT- ELE S.R.L."** 19
 - 5.1 **FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA** 32
 - 5.1.1 **RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE**..... 32
 - 5.1.2 **FASE ISTRUTTORIA** 33
 - 5.1.3 **FASE DECISORIA** 33
 - 5.2 **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** 34
 - 5.2.1 **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**..... 34
 - 5.2.2 **PORTABILITA' DEI DATI PERSONALI**..... 35
- 6 **FLUSSO OPERATIVO DELLA PROCEDURA**..... 36

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 3 di 36

1. PREMESSA

Dal 30 marzo 2023 è in vigore il D.lgs. 24/2023, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea.

Con l'espressione «**whistleblower**» (o più semplicemente segnalante) si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un ente - sia pubblico che privato - o anche ad un soggetto esterno che sia in relazione d'interessi con l'azienda, che segnali agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse dall'azienda o ai danni dell'interesse dell'azienda o della collettività.

La segnalazione rappresenta quindi un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'organizzazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

In definitiva, il whistleblowing può essere inteso come la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare il soggetto segnalante.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 4 di 36

2. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di:

1. **regolamentare il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni** trasmesse da personale dipendente, collaboratori/consulenti autonomi e/o dipendenti/collaboratori esterni di società/fornitori di beni o servizi o che realizzano opere in favore della società "MONT- ELE S.r.l.";
2. **regolamentare le modalità di gestione della relativa istruttoria**, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e delle tutele previste dalla legge per il segnalante, il segnalato e gli altri soggetti coinvolti nella segnalazione soprattutto per ciò che concerne l'obbligo di riservatezza ed il divieto di ritorsioni (che saranno di seguito dettagliatamente esplicitati);
3. **informare in maniera adeguata tutti i destinatari della disciplina whistleblowing** dettata dal D.Lgs. nr. 24 del 2023.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 5 di 36

3. DEFINIZIONI

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Modello 231

Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231

Decreto Whistleblowing

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 di *"attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazione delle disposizioni normative nazionali"*

Whistleblowing

Istituto di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti (art. 2, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 24 del 2023) finalizzato a regolamentare il processo di segnalazione, all'interno della società di reati, illeciti, violazioni o di altre irregolarità definite dal Decreto citato da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e che prevede, per il segnalante (cd. whistleblower), uno specifico regime di tutele, riconosciute dalla legge anche nel caso in cui siano attuate contro quest'ultimo misure discriminatorie e ritorsive in conseguenza della segnalazione effettuata.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 6 di 36

Segnalazione

Segnalazione inviata da un soggetto qualificato (whistleblower o segnalante) che ha ad oggetto condotte illecite, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro/collaborazione.

Segnalazione interna

Comunicazione, scritta od orale, presentata tramite il canale di segnalazione interna della Società.

Segnalazione esterna

Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna all'ANAC, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 24 del 2023.

Divulgazione pubblica

Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Condotte illecite

Violazioni definite dall'art. 2, comma 1, lettera a del D. Lgs. 24/2023.

Gestore della segnalazione

Persona, ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato o soggetto esterno cui è affidata la gestione del canale di segnalazione.

Whistleblower (o segnalante)

Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 7 di 36

La definizione ricomprende il personale dipendente, il consulente/collaboratore autonomo o lavoratore dipendente o collaboratore di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore della Società, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto che segnalano condotte illecite, reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Facilitatore

Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata.

Piattaforma whistleblowing

Strumento informatico adottato per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing. MONT- ELE S.r.l. ha deciso di adottare la piattaforma denominata WALLBREAKERS fornita dalla società VODAFONE S.p.A. alla quale si accede tramite il sito istituzionale della società MONT- ELE S.R.L.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 8 di 36

4. INTRODUZIONE AL D.LGS. 24/2023

4.1 SOGGETTI OBBLIGATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA

Il decreto legislativo n. 24/2023 si applica a tutti i soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

La persona segnalante è quindi la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Quanto agli enti tenuti ad applicare la disciplina e a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala gli illeciti, la norma si riferisce sia a soggetti del "**settore pubblico**", che a quelli del "**settore privato**".

Nell'ambito del settore privato, gli enti tenuti al rispetto della disciplina in materia di protezione del segnalante sono:

- ☐ soggetti che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- ☐ soggetti che, pur non avendo impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione espressamente indicati dalla normativa¹ ossia nel settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei trasporti;

¹ parti I.B e II dell'allegato 1 del decreto n. 24/2023 (cfr. Allegato 1" Elenco degli atti dell'UE e delle disposizioni attuative nazionali rilevanti per l'ambito soggettivo del d.lgs. 24 del 2023")

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 9 di 36

- ☐ altri enti di diritto privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti se nell'ultimo anno hanno impiegato la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
- ☐ altri enti del settore privato che, diversi da quelli indicati al citato art. 2, co. 1, lett. q) n. 2, rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001, adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ma nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Tali soggetti sono tenuti ad osservare le disposizioni sul Whistleblowing, anche se impiegano meno di cinquanta dipendenti, ma solo se adottano i modelli di organizzazione e gestione già previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.

Nel caso in cui la segnalazione interna venga presentata ad un soggetto diverso dal gestore del canale di segnalazione, è trasmessa al soggetto competente entro 7 giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

4.2 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Poiché l'obiettivo principale perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di prevenire e contrastare fatti illeciti di diversa natura, oggetto della segnalazione interna, della denuncia e della divulgazione pubblica possono essere **solo** le violazioni che riguardano:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'UE o nazionali riguardanti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 10 di 36

privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari ed il mercato interno dell'Unione Europea;
4. comunicazioni diretta ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo.

Le disposizioni del decreto whistleblowing **NON** si applicano:

- a. alle segnalazioni riguardanti **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico**, ovvero inerenti **ai propri rapporti** di lavoro o di impiego pubblico **con le figure gerarchicamente sovraordinate**;
- b. alle segnalazioni di **violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'unione Europea o nazionali** (servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente);
- c. alle segnalazioni di **violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**

4.3 FORME E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALEZIONE

4.3.1 LA SEGNALEZIONE INTERNA

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, sentite le rappresentanze o, in assenza di queste, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attivano propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza:

- dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 11 di 36

- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni sono effettuate **in forma scritta**, anche con modalità informatiche, oppure **in forma orale**, mediante linee telefoniche dedicate, sistemi di messaggistica vocale ovvero mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, su richiesta della persona segnalante.

4.3.2 SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC

Il canale di segnalazione esterna è istituito e gestito direttamente dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

Anche la segnalazione all'ANAC può essere effettuata in forma scritta (tramite piattaforma informatica) od orale (con le modalità sopra appena indicate).

È tuttavia possibile ricorrere alla segnalazione esterna all'ANAC solo a specifiche condizioni, ovvero quando:

- ✓ non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche obbligatorio, non è attivo o anche se attivato, non è conforme al Decreto Whistleblowing;
- ✓ il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ✓ il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 12 di 36

4.3.3 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di dominio pubblico informazioni sulle violazioni tramite la stampa, i mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, social network).

Sono previste determinate condizioni anche per la divulgazione pubblica che può essere effettuate solo se:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna e non ha ottenuto riscontro nei termini previsti dal Decreto;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. distruzione o occultamento di prove; timore che chi riceve la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

I soggetti del settore privato dispongono di canali di segnalazione più limitati rispetto ai soggetti del settore pubblico; allo stesso tempo, il decreto differenzia il possibile oggetto di segnalazione in relazione alle caratteristiche dei diversi soggetti privati.

In particolare, negli enti che:

- ✓ **non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori e hanno adottato il Modello Organizzativo 231**, le segnalazioni possono riguardare **solo** condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno;
- ✓ **hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori e hanno adottato il Modello Organizzativo 231**, le segnalazioni possono:

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 13 di 36

- avere a oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso canale interno;
 - avere a oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.
- ✓ **hanno impiegato la media almeno di 50 lavoratori e non hanno il Modello Organizzativo 231** oppure **rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione** relativi a servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, **anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati**, le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.

4.4 GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE

Il Decreto Whistleblowing rafforza le tutele previste per i segnalanti attraverso:

- obbligo di riservatezza;
- garanzie di misure di sostegno;
- limitazioni della responsabilità;
- divieto di ritorsione.

Le misure di protezione sopra dette si applicano solo quando ricorrono le condizioni generali previste dalla norma e di seguito riportate:

- a) al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero tra le violazioni da segnalare previste dal decreto;
- b) la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste.

Qualora anche con sentenza di primo grado venga accertata la penale responsabilità del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, **nei casi di dolo o colpa grave**, le misure di protezione non sono garantite e al segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 14 di 36

4.4.1 OBBLIGO DI TUTELA DI RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa desumersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa privacy.

Al contempo, è tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

In particolare:

- **nell'ambito del procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non prima della chiusura delle indagini preliminari;
- **nell'ambito del procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Soltanto nei due casi di seguito riportati ed espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta al segnalante che contenga le ragioni di tale rivelazione:

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 15 di 36

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

4.4.2 MISURE DI SOSTEGNO

Presso l'ANAC è istituito l'elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno che consistono essenzialmente in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito su:

- ✓ modalità di segnalazione e protezione dalle ritorsioni offerte dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'UE;
- ✓ diritti della persona coinvolta;
- ✓ modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

4.4.3 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Secondo il Decreto Whistleblowing, non è punibile chi, attraverso la propria segnalazione:

- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte, ad esempio, dal segreto professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione del segnalato quando al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata alle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 16 di 36

4.4.4 DIVIETO DI RITORSIONI

Il decreto Whistleblowing rafforza le tutele previste per i segnalanti tanto che nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione secondo la presente procedura non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, che abbia conseguenze negative sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerati comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 17 di 36

- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Ad ogni modo, la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, compete al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non sia in alcun modo collegato alla segnalazione.

A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

La protezione si applica anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 18 di 36

- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le modalità attraverso cui il segnalante - o altro soggetto tra quelli sopra indicati - può effettuare la comunicazione delle ritorsioni all'ANAC sono definite da quest'ultima e indicate nel sito dell'ANAC, in una sezione dedicata.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 19 di 36

5. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO DI “MONT- ELE S.R.L.”

Il decreto Whistleblowing stabilisce che la gestione del canale venga affidata a una persona o a un ufficio interno dell'ente, autonomo e formato, oppure a personale o ufficio esterno, anch'esso autonomo e specificatamente formato.

MONT- ELE S.r.l. ha deciso di affidare la gestione del canale di segnalazione interna ad una società esterna, con ufficio autonomo ed indipendente, che riunisce i requisiti di autonomia, competenza ed affidabilità previsti dal Decreto.

Poiché dotata di un ODV e di modello Organizzativo 231, ed in considerazione del fatto che, MONT- ELE S.r.l., nell'ultimo anno, ha impiegato un numero di lavoratori subordinati superiore a 50 unità, le segnalazioni potranno riguardare:

- violazioni del diritto UE, ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia;
- condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231, che vengono di seguito dettagliatamente riportate, **esclusivamente attraverso il canale interno:**

1. **Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001**, così come modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 20 di 36

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];

2. Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. nr. 90/2024

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Estorsione mediante reati informatici (art. 629, co. 3 c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblico interesse (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

3. Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

Delitti di criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 21 di 36

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);

4. **Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001**

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 22 di 36

5. **Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001**

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

6. **Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001**

Delitti contro l'industria e il commercio [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. **Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001**

Reati societari [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 23 di 36

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023];

8. Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 24 di 36

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);

9. Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108	
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING		
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024	Pag. 25 di 36

11. Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001

Reati di abuso di mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];

12. Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

13. Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

14. Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 26 di 36

15. Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

16. Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 27 di 36

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941);

17. Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

18. Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001

Reati ambientali [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 28 di 36

- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3);

18. Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998);

19. Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001

Razzismo e xenofobia [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018];

20. Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati () [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);

21. Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001

Reati Tributari () [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020];

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 29 di 36

22. Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001

Contrabbando [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973);

23. Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001

Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 30 di 36

24. Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ([Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);

25. L. n. 146/2006

Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Le segnalazioni potranno essere effettuate:

- A) **in forma scritta:** mediante lettera da trasmettere a mezzo posta ordinaria alla sede della società RP ADVISOR S.r.l. sita in 22066-Mariano Comense (CO) Via Padre Masciadri nr. 2/H, in qualità di gestore del canale di segnalazione.

Al fine di garantire la riservatezza richiesta dalla normativa ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **"Riservata al gestore della segnalazione"**.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 31 di 36

Qualora la segnalazione venga presentata in forma anonima, sarà necessario inserire la sola busta contenente la segnalazione all'interno di una seconda busta che rechi all'esterno la medesima dicitura di cui sopra.

In ogni caso, il segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo "fisico" ovvero un indirizzo di posta elettronica al quale il gestore del canale potrà dare prova della ricezione della segnalazione, mantenere le interlocuzioni nel caso siano necessarie ulteriori informazioni e fornire il relativo riscontro nei termini previsti. Ove non fosse indicato alcun indirizzo, il gestore del canale esaminerà la segnalazione senza alcun obbligo di prova della ricezione e di riscontro previsti dalla normativa;

- B) **in forma scritta con modalità informatiche** ovvero **in forma orale** attraverso il portale fornito dalla società VODAFONE S.p.A. denominato WALLBREAKERS. Il portale concede la possibilità di segnalare anche in forma anonima: le informazioni personali del segnalante possono essere infatti oscurate e le singole segnalazioni, sia scritte sia orali, vengono "anonimizzate" con sistemi di crittografia;
- C) mediante **un incontro diretto**, su richiesta della persona segnalante mediante i canali sopra indicati, che dovrà essere fissato entro 15 giorni dalla richiesta. In tal caso, l'incontro sarà documentato con apposito verbale che sarà sottoscritto anche dal segnalante.

Le segnalazioni saranno annotate in un apposito Registro delle segnalazioni, che la società esterna affidataria della gestione del canale avrà cura di mantenere aggiornato. Il registro potrà essere accessibile all'amministratore delegato pro tempore di MONT-ELE S.r.l., su sua richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Le istruzioni operative, il link di accesso alla piattaforma e l'ulteriore documentazione utile per l'invio della segnalazione sono pubblicate sul sito ufficiale di MONT-ELE S.r.l., nell'apposita sezione: "WHISTLEBLOWING"

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 32 di 36

5.1 FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

5.1.1 RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

All'atto del ricevimento della segnalazione, il gestore svolge le seguenti attività:

- a) **rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.**

Qualora la segnalazione sia pervenuta tramite la piattaforma di gestione del canale di segnalazione, al segnalante viene rilasciato un codice univoco che deve essere memorizzato e conservato unitamente ad una password alfanumerica (che egli stesso creerà) e che gli consentirà di mantenere le interlocazioni con il gestore del canale (se necessarie) e di conoscere, al termine dell'istruttoria, il seguito che ha avuto la sua segnalazione;

- b) **mantiene le interlocazioni con la persona segnalante** e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) **dà diligente seguito alle segnalazioni** ricevute mediante l'avvio e la gestione della fase istruttoria;
- d) **individua l'ambito di pertinenza della segnalazione** (es. ambito civile, penale, amministrativo, fiscale...);
- e) **assegna un livello di priorità** a seconda del contenuto della segnalazione:
- **BASSA;**
 - **MEDIA;**
 - **ALTA;**

- f) se alla segnalazione viene assegnato un livello di priorità "ALTA", MONT- ELE S.r.l. verrà immediatamente informata dell'avvenuta ricezione tramite apposita "scheda di ricezione segnalazione denominata **SCHEDA 1**". Al contempo, dell'avvenuta segnalazione sarà avvisato tempestivamente anche l'ODV (Organismo di Vigilanza).

Qualora alla segnalazione venga invece assegnato un livello di priorità "BASSA" o "MEDIA", MONT- ELE S.r.l. sarà informata a conclusione della fase istruttoria, anche per l'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 33 di 36

5.1.2 FASE ISTRUTTORIA

Nella fase istruttoria, il gestore del canale effettua un'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Più specificamente, la fase istruttoria prevede le seguenti attività:

- **valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali** con riferimento al segnalante e al contenuto della segnalazione (cfr. paragrafo relativo all' "Oggetto della segnalazione");
- **verifica sulla fondatezza delle circostanze** rappresentate nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna;
- eventuale **scambio di informazioni** con il segnalante per ottenere chiarimenti o documenti ad integrazione;
- eventuale **confronto o richiesta di documentazione** ai responsabili delle strutture interessate e comunque tutti coloro che sono in condizioni di offrire un contributo all'esame della vicenda;
- eventuale **richiesta di supporto** alle strutture competenti/interessate e, qualora necessario, a professionisti esterni all'azienda.

5.1.3 FASE DECISORIA

A seguito dell'attività istruttoria svolta, il gestore:

- dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione, qualora ravvisi elementi di evidente e manifesta infondatezza;
- trasmette la documentazione al titolare del potere disciplinare per le verifiche sui fatti segnalati – garantendo sempre il rispetto della tutela della riservatezza del segnalante - qualora ravvisi elementi di fondatezza del fatto segnalato.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA'	AQ/GSPQ 108
	PROCEDURE WHISTLEBLOWING	
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024
		Pag. 34 di 36

Il Gestore, inoltre, deve comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Tutte le attività di istruttoria svolte e il relativo esito dovranno essere adeguatamente documentate e comunicate dal Gestore esterno del canale di segnalazione a MONT- ELE S.r.l.

5.2 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione inerente alle segnalazioni ricevute deve essere conservata per cinque anni.

Al fine di garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante, del segnalato e delle (eventuali) persone coinvolte, e al tempo stesso al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo di gestione della segnalazione, gli originali delle segnalazioni saranno conservati-memorizzati all'interno della piattaforma adoperata da MONT- ELE S.r.l. previa adozione dei più avanzati sistemi di protezione dei dati.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata in modalità cartacea o sia stata resa in forma orale, tutta la documentazione pervenuta e/o prodotta nelle diverse fasi del processo di gestione della segnalazione medesima, sarà custodita per il termine di 5 anni dal gestore del canale che adotterà adeguati sistemi di protezione.

5.2.1 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel corso del procedimento, titolare del Trattamento dei dati (come definito dall'art. 4, Regolamento UE 2016/679) è la Società MONT- ELE S.r.l. mentre Responsabile del trattamento dei dati (come definito dall'art. 4, para. 1, punto 8 Regolamento UE 2016/679) è la società esterna che gestisce il canale di segnalazione.

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 35 di 36

La società VODAFONE S.p.A. che fornisce il software per la gestione del canale di segnalazione è stata nominata Responsabile (Sub-responsabile) del trattamento dei dati dalla società esterna che gestisce il canale di segnalazione.

L'informativa sulla privacy relativa alle segnalazioni whistleblowing viene allegata alle presenti procedure ed è pubblicata nell'apposita sezione della piattaforma.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

5.2.2 PORTABILITA' DEI DATI PERSONALI

Qualora MONT- ELE S.r.l. decida, nel corso del tempo, di affidare la gestione del canale di segnalazione interna a proprio personale ovvero ad altra società esterna diversa da RP ADVISOR S.r.l. mantenendo l'utilizzo della piattaforma informatica fornita da VODAFONE S.p.A., tutti i dati relativi alle segnalazioni di illeciti sino a quel momento ricevuti e trattati saranno trasferiti da RP ADVISOR S.r.l. a MONT- ELE S.r.l. ovvero alla nuova società eventualmente individuata, garantendo comunque la protezione e la riservatezza dei dati trattati in ragione della segnalazione ricevuta e della relativa documentazione.

Allo stesso modo, anche qualora MONT- ELE S.r.l. decida di utilizzare una piattaforma informatica diversa da quella fornita dalla società VODAFONE S.p.A., i dati trattati in conseguenza delle segnalazioni saranno trasferiti garantendone la protezione e la riservatezza nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento (UE) 679/2016 (art. 20).

	PROCEDURA SISTEMA QUALITA' PROCEDURE WHISTLEBLOWING	AQ/GSPQ 108
Emesso da: AQ	Rev. 1	Data: 24/07/2024 Pag. 36 di 36

6 FLUSSO OPERATIVO DELLA PROCEDURA

